



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 10894 DEL 25/10/2022

**OGGETTO:** Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'Art.12 del D. Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010 – Comune di Montecchio – Variante parziale al P.R.G. Strutturale ed Operativo, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21.01.2015 n. 1 e s.m.i.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.  
**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Vista** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

**Vista** la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 Dicembre 2020 – Adempimenti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi. L.R. n.12 del 16/02/2010. “Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

**Vista** la nota n° 0155574 del 28/06/2022 del Comune di Montecchio, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla proposta di Variante parziale al P.R.G. Strutturale ed Operativo, del Comune di Montecchio, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 21.01.2015 n. 1 e s.m.i.

**Visto** che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell’art. 9 della l.r. 12/2010.

**Visto** che, con nota n. 0160189 del 05/07/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha richiesto i pareri di competenza a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la proposta di Variante parziale al P.R.G. Strutturale ed Operativo, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 21.01.2015 n. 1 e s.m.i.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

#### **Regione Umbria**

- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

#### **Altri Enti**

Provincia di Perugia - Ufficio Territorio e Pianificazione.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2.

AFOR - Agenzia Forestale Regionale.

**Visto** che, con nota n. 0185908 del 12/08/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso copia dei pareri pervenuti al comune di Montecchio, evidenziando che in alcuni pareri si sollevavano delle criticità e si richiedevano delle integrazioni alla documentazione stessa.

**Visto** che, con nota n. 0210769 del 21/09/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha sollecitato il Comune di Montecchio a riscontrare le richieste di chiarimenti ed integrazioni;

**Vista** la nota n° 0211660 del 22/09/2022 del Comune di Montecchio, con la quale è stata richiesta di una proroga temporale alla scadenza dei termini del procedimento, onde predisporre la documentazione integrativa necessaria.

**Vista** la nota n° 0224023 del 06/10/2022 del Comune di Montecchio, con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta.

**Visto** che, con nota n. 0226914 del 10/10/2022, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso copia della documentazione integrativa ricevuta a tutti i soggetti con competenze ambientali per poter fornire i pareri di competenza.

**Visti i seguenti pareri pervenuti:**

**AFOR - Agenzia Forestale Regionale Umbra.** Parere prot. n. 0175933 del 27/07/2022 con il quale si comunica che, “...L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse Naturali”, che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, Rilascia il seguente PARERE:

*di ritenere che l’adeguamento del PRG del Comune di Montecchio di cui all’oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché l’adeguamento alle normative vigenti si reputa di impatto non significativo sull’ambiente. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore”.*

**SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio \_ Urbanistica.** Parere prot. n. 176049 del 27/07/2022 con il quale si comunica che, “Vista la nota acquisita con PEC prot. n. 160189 del 05.07.2022, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

*Esaminata la documentazione tecnica consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di richiesta di parere;*

*Premesso che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto riguarda una variante parziale al PRG parte Strutturale e Operativa vigente, proposta dal Comune di Montecchio ai sensi dell’art. 32 della L.R. 1/2015.*

*Preso atto di quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare Ambientale allegato alla nota sopra richiamata e nello specifico che:*

*- La proposta variante interessa l’intero territorio comunale, è volta alla modifica della perimetrazione delle zone boscate, riguarda il sistema insediativo, quello produttivo ed il sistema della mobilità ed il Comune ha accolto alcune richieste dei cittadini che ha ritenuto coerenti con la variante;*

*- Montecchio, Tenaglie e Melezzole sono i territori interessati con proposte relative a modifiche delle destinazioni d’uso, ampliamenti di zone esistenti, nuove zone residenziali, potenziamento della viabilità esistente, previsione di una nuova viabilità, nonché la ridefinizione di alcuni perimetri di lottizzazioni già realizzate ed erroneamente indicate nel PRG vigente;*

*- In particolare nel territorio di Tenaglie e di Melezzole la variante propone due nuove zone di rivitalizzazione territoriale, collegate con le previsioni esistenti mediante nuove aree destinate a verde privato, zone attualmente classificate in agricolo;*

*- La variante illustra le previsioni proposte senza indicare in modo chiaro le attuali destinazioni delle zone interessate dalla modifica;*

*- Nel territorio di Tenaglie risulta interessata dalla variante anche l’area del “Castello di Carnano” ma non è chiaro se è una modifica di una previsione esistente o è la proposta dell’ampliamento della zona del centro storico.*

*Per tutto quanto sopra riportato, la scrivente Sezione, anche ai fini della futura variante urbanistica, prescrive quanto segue:*

*La variante dovrà essere presentata in conformità all’art. 32 comma 4 della L.R. 1/2015, specificando, per le modifiche proposte, la norma applicata. Ovvero ogni modifica proposta, che dovrà essere corredata di stato vigente e stato variato, dovrà essere ricondotta alle lettere del comma 4 dell’art. 32. In particolare se trattasi di declassificazioni sarà la lettera m), variazioni delle destinazioni lettera b) e lettera a) della L.R. 1/2015, se vengono individuate nuove aree edificabili attualmente agricole, che dovranno essere compensate. Il Comune infatti dovrà verificare quanto previsto circa modifiche non superiore al 10% in più o in meno*

delle superfici e delle quantità edificatorie, nel rispetto delle previsioni complessive del PRG medesimo.

La proposta di variante, oltre al quadro generale territoriale (stato del PRG strutturale vigente e Variante), dovrà consentire l'esame dettagliato delle singole proposte con l'indicazione dello stato attuale e modificato. Per quanto riguarda l'ampliamento del centro storico (modifica della destinazione da zona "B" a zona "A"), l'ampliamento e l'individuazione di nuove zone "B" si fa presente che, le eventuali modifiche, dovranno conformarsi a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 92 e 94 del R.R. 2/2015 e verificare la presenza di eventuali vincoli.

Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

L'adeguamento della viabilità dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Le modifiche delle aree boscate dovranno acquisire la certificazione dell'AFOR ai sensi della DGR 1098/2005.

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla variante in oggetto, da esprimere prima dell'adozione della stessa, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

**SERVIZIO Urbanistica, Riqualificazione urbana e politiche della casa, tutela del paesaggio \_ Paesaggio.** Parere prot. n. 176049 del 27/07/2022 con il quale si comunica che, "In riferimento alla nota PEC. prot.n. 160189 del 05.07.2022, con la quale si chiedeva in riferimento alla procedura in oggetto, di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione consultabile e scaricabile al seguente link regionale:

<https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/G7TgIV3L8gHJUYG>

A seguito della consultazione della documentazione di cui al link sopracitato, preso atto che la variante di cui trattasi si dichiara a pagina 33 del Rapporto Preliminare che 'nella variante non è previsto un utilizzo intensivo o un consumo maggiore di suolo, è ad incremento zero.'

E tenuto conto che la variante come dichiarato mira al:

- l'individuazione di nuove aree a destinazione residenziale;
- il potenziamento del sistema produttivo, attraverso l'individuazione, di nuove aree;
- il miglioramento del sistema infrastrutturale esistente, ridefinendo il ruolo della viabilità e dove necessario prevedendo nuove infrastrutture (depuratore);
- il potenziamento degli spazi per l'aggregazione sociale e la partecipazione alla vita cittadina;
- la verifica delle aree boscate.

Considerando che le modifiche previste e descritte non sono rappresentate in modo da fare un confronto tra lo stato attuale quello variato, va sottolineato, che l'area d'intervento della variante, come è anche testimoniato dalla documentazione è di notevole pregio naturalistico, ambientale e storico architettonico.

Infatti, è stata sottoposta diffusamente e in modo articolato a tutela paesaggistica ai sensi degli articoli nn.142 e 136 del Dlgs 42/2004.

Pertanto nelle modifiche che s'intendono realizzare, va tenuto conto in primo luogo dalla motivazione per cui tali aree sono dichiarate di notevole interesse pubblico, nel Provvedimento di cui al Decreto Ministeriale 1994 del 18 luglio 1994 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Baschi, Avigliano Umbro, Montecchio - Area ricadente nel comune di Baschi, comprensiva delle località Acqualoreto, Scoppieto, Civitella del Lago, Moruzze, Melezzole, Toscolano, S. Restituta.

Si riporta quanto espresso nelle motivazioni del provvedimento: "Caratterizzata dalla presenza di ampie superfici boscate di elci, querce, cerri, castagni e roveri, castelli ubicati secondo il

criterio della visibilità reciproca e lungo percorsi di mezza costa, talvolta molto complicati ma essenziali per la loro difendibilità, con massicci calcarei di compattamento di sedimenti pleistocenici del mar della Teide, ben distinti da quelli limosi più settentrionali appartenenti al bacino del lago Tiberino, in un quadro di grande e delicato equilibrio nel quale le valenze storiche, urbane e ambientali si interconnettono intimamente.

Al fine di conseguire una sostenibilità ambientale e paesaggistica all'altezza dei beni presenti nel territorio, bisognerà porre attenzione alla progettazione delle nuove edificazioni, ma anche della nuova viabilità e nuove infrastrutture. Bisognerà prevedere un inserimento paesaggistico consono al contesto paesaggistico di riferimento, in modo da tenere conto delle altezze dei nuovi edifici, della morfologia del suolo cercando di contenere al massimo le trasformazioni. Rispettare i rapporti di intervisibilità tra i borghi e tra gli edifici esistenti, la viabilità panoramica evitando di occludere le visuali più significative e di maggior valore. Nelle aree boscate e nel verde urbano bisognerà preservare la vegetazione esistente e potenziare i corridoi ecologici in modo da non alterare i servizi ecosistemici ambientali a favore dell'uomo”.

**PROVINCIA di TERNI.** Parere prot. n. 0177445 del 29/07/2022 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 05.07.2022 ns. prot. n. 8496; presa visione della relativa documentazione consultabile all'indirizzo web <https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/G7TqlV3L8qHJUYG>,

dalla quale si evince che la variante riguarda interventi dislocati sul territorio del capoluogo comunale e delle frazioni di Tenaglie e Melezzole;

si fa presente che gli interventi nel territorio di Montecchio e della frazione di Tenaglie ricadono all'interno della seguente Unità di Paesaggio:

3Cd “Colline esterne di Amelia- Penna- Giove- Attigliano- Lugnano- Alviano- Guardea- Montecchio- Baschi”, Sub-Unità 3Cd10 “M.te S. Pietro- Alviano- Ceselle, 3Cd12 “Tenaglie- Fosso S. Lorenzo”, 3Cd14 “ M.te Largo- Fosso Caduto- Montecchio”, mentre quelli nel territorio della frazione di Melezzole nelle seguenti Unità di Paesaggio:

2Cl “Colline interne di Acqualoreto Collelungo- Morre- Melezzole”, 3Ma “Monti Amerini”, Sub-Unità 3Ma1 “Toscolano- Macchia Bella”;

dalla lettura degli elaborati del PTCP, risulta che gli interventi nel territorio di Montecchio e Tenaglie ricadono in prossimità di punti di visuale paesaggistica ed a margine di aree di particolare interesse faunistico e naturalistico e di aree soggette ad usi civici (ex L. 431/85); inoltre quelli nella frazione di Tenaglie si collocano anche a margine di un'emergenza storico archeologica di tipo puntuale (resti del castello di Carnano) e del centro storico con la presenza del palazzo Ancajani e ricadono in parte in aree soggette a vincolo idrogeologico; gli interventi nel territorio di Melezzole ricadono in aree soggette a vincolo paesistico ambientale di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/04, inoltre in parte in un corridoio ecologico con funzione regolatrice alla macroscala ed in parte in aree soggette a vincolo idrogeologico, a margine di aree di particolare interesse faunistico e naturalistico e di un tratto di strada panoramica, oltre che in prossimità del centro storico, con la presenza di emergenze storico archeologiche di tipo puntuale;

per quanto attiene agli aspetti paesaggistici del PTCP, si evidenzia quanto segue:

- Per i nuovi interventi edilizi prevedere l'impiego delle tecniche di bioarchitettura tenendo conto delle indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 “Bioedilizia” del PTCP, con indirizzo di mantenimento delle forme insediative storiche nelle UdP 3Ma e 2Cl secondo le indicazioni del punto 9 dell'Allegato tecnico di indirizzo del PTCP;

- Salvaguardare e tutelare gli elementi strutturanti il paesaggio agricolo e rurale storico tradizionale, quali in particolare eventuali colture a terrazzamento, muretti a secco, siepi interpoderali e colture ad oliveto presenti, secondo le indicazioni dell'art. 135 delle Norme di Attuazione del PTCP;

- Riguardo alla previsione del depuratore a Melezzole, prevedere schermature con barriere vegetali, quali siepi arbustive e/o alberature a margine dell'area;

- Gli eventuali interventi lungo le strade panoramiche, quelli ricadenti negli affacci e nelle vedute e nelle aree soggette a vincolo paesistico ambientale devono essere verificati rispetto

*al loro inserimento nel paesaggio e localizzati in modo tale da non compromettere la visione del paesaggio, come previsto dall'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP;*

*- Dalle planimetrie contenute nel Documento Preliminare, che riportano le modifiche introdotte dalla variante, sembra che le aree interessate dalle previsioni del depuratore di Melezzole e della nuova viabilità del capoluogo, possano interferire con delle colture ad oliveto esistenti; si raccomanda di verificare l'eventuale interferenza, richiamando l'attenzione sui contenuti normativi delle Unità di Paesaggio oltre che sull'art. 94 della L.R. 1/2015 in merito agli indirizzi di tutela degli oliveti;*

*- Porre attenzione inoltre sulle modalità di pavimentazione delle nuove strade nelle aree esterne all'abitato e di quelle interpoderali esistenti interessate dagli interventi di nuova viabilità, evitando dove possibile, pavimentazioni con conglomerati bituminosi tradizionali e favorendone la realizzazione con materiale filtrante stabilizzato o con conglomerati "ecologici" più idonei al contesto paesaggistico".*

**SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica – venatoria.** Parere prot. n.0183249 del 08/08/2022 con il quale si comunica che, *"Relativamente al procedimento in oggetto (Pec Prot.n. 160189-2021) si chiede di integrare la documentazione trasmessa con file in formato vettoriale georeferenziato (shapefile) che indichino la perimetrazione delle aree in variante o di tutte le informazioni utili all'individuazione sul territorio dell'area interessata dal procedimento. Per ogni area in variante si chiede di conoscere la classificazione sul PRG vigente e quella proposta".*

**AURI Umbria.** Parere prot. n. 0184438 del 10/08/2022 con il quale si comunica che, *"La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 160189 del 05/07/2022, acquisita al prot. n. 5945 del 05/07/2022, relativa a quanto in oggetto.*

*Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. come recepito nel Regolamento AURI "Linee guida interventi ad elevato carico urbanistico", approvato con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 2 del 10/03/2021, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.*

*Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2020-2023, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 12 del 30/10/2020 e successiva rimodulazione approvata con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 20 del 21/12/2021.*

*Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, acquisito al prot. AURI prot. n. 6978 del 09/08/2022, dove si prende atto che l'intervento non genera incrementi edilizi con un aumento dei carichi urbanistici a carico delle infrastrutture di pubblico acquedotto e fognatura, alla cui lettura si rimanda per i dettagli del caso".*

**SERVIZIO: Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.** Parere prot. n.0187351 del 17/08/2022 con il quale si comunica che, *"Con la presente, in riferimento alla conferenza in oggetto, si comunica per quanto di competenza che:*

*non si rilevano criticità specifiche inerenti il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, alle condizioni elencate nell'allegato.*

**- ESPRESSIONE DI COMPETENZA in materia di Geologia.**

*Viste le cartografie geologiche e geomatiche sottoelencate:*

*Banche dati geologiche regionali;*

*Banca dati della pericolosità sismica locale;*

*Idrogeo (piattaforma italiana sul dissesto idrogeologico);*

*Studi di microzonazione sismica;*

Dai dati disponibili delle banche dati sopra citate è possibile fare le seguenti valutazioni:

Le aree adibite alla trasformazione urbanistica:

- Sono individuate dalla BANCA DATI GEOLOGICA REGIONALE come:
  - depositi di origine alluvionale terrazzato (Quaternario);
  - Unità di Montefalco descritto da ghiaie e conglomerati (Pleistocene inferiore);
  - Subsistema di Amelia litofacies a limi sabbiosi, sabbie e livelli travertinosi (Pleistocene infer.);
  - Subsistema di Fabro descritto da argille e silt grigio azzurri (Pliocene sup.);
  - Formazione della Scaglia rossa della serie carbonatica Umbra (Creta sup.-Eocene inf.)
  - Formazione della Corniola della serie carbonatica Umbra (Lias medio).
- Sono individuate dalla banca dati della PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE come:
  - Zona stabile, area di fondovalle, suscettibile di amplificazione sismica locale (6);
  - Zona stabile delle Unità sintemiche, suscettibile di amplificazione sismica locale (9);
  - Zona stabile non suscettibile di amplificazione sismica locale (14);

Nell'area del Centro urbano di Montecchio è segnalata una zona potenzialmente franosa a rischio di frana (3), interferente con le previsioni di potenziamento della Viabilità della SP34 e Via San Martino.

- Sono individuate dalla piattaforma italiana sul DISSESTO IDROGEOLOGICO- IDROGEO come: zone stabili ad esclusione di un'area ad elevato rischio di frana (P3) segnalata a Montecchio, interferente con le previsioni di potenziamento della Viabilità della SP34 e Via San Martino.
- Sono individuate negli STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA come: zone sottoposte a studi di microzonazione sismica di 2° livello per quanto riguarda i centri urbani di Montecchio e Melezzole. Per queste due località si dispone di una banca dati delle indagini geognostiche e geofisiche pregresse.

**Si ritiene che la Variante parziale al P.R.G. Strutturale ed al P.R.G. Operativo del Comune di Montecchio possa essere esclusa dalla procedura di Assoggettabilità a VAS solo a condizione che:**

- Nel merito delle previsioni di potenziamento della Viabilità della SP34 e Via San Martino in Loc. Montecchio, sia verificata la compatibilità dell'intervento con la presenza di un'area ad elevato rischio geologico da frana.

L'esecuzione di adeguate indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche sarà propedeutica all'accertamento del modello geologico da frana e la valutazione delle opere di risanamento e consolidamento dell'area.

Si allega l'ubicazione delle frane dedotte dalla Piattaforma IDROGEO del dissesto idrogeologico”.

**SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica – venatoria.** Parere prot. n.0232719 del 17/10/2022 con il quale si comunica che, “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con Pec Prot.n. 183249-2022 e n.226914-2022 si esprime parere favorevole alla variante in oggetto, nel rispetto di quanto previsto agli artt.n.81 e n.82 della L.R. 1/2015 e in coerenza con la DGR n.2003/2005”.

**ARPA Umbria.** Parere prot. n. 0235127 del 20/10/2022 con il quale si comunica che, “Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione e le integrazioni presentate, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”.

**Rilevato che:**

- La proposta variante interessa l'intero territorio comunale, è volta alla modifica della perimetrazione delle zone boscate, riguarda il sistema insediativo, quello produttivo ed il sistema della mobilità nonché alcune richieste di privati ritenute coerenti con l'assetto territoriale;
- Montecchio, Tenaglie e Melezzole sono i territori interessati con proposte relative a modifiche delle destinazioni d'uso, ampliamenti di zone esistenti, nuove zone residenziali, potenziamento della viabilità esistente, previsione di una nuova viabilità, nonché la ridefinizione di alcuni perimetri di lottizzazioni già realizzate ed erroneamente indicate nel PRG vigente;

- In particolare nel territorio di Tenaglie e di Melezzole la variante propone due nuove zone di rivotizzazione territoriale, collegate con le previsioni esistenti mediante nuove aree destinate a verde privato, zone attualmente classificate in agricolo;

**Considerato** che per tutto quanto rilevato e considerato non è necessario che la proposta di Variante, sia sottoposta a VAS, è tuttavia necessario, ai sensi del comma 3bis dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e smi, dettare adeguate raccomandazioni che indirizzino la successiva fase progettuale in modo da prevenire eventuali effetti significativi e negativi sull'ambiente.

**Dato atto** che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/2006.

**Atteso** che nei confronti dei sottoscritti del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6 bis della L. 241/1990.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la proposta di Variante parziale al P.R.G. Strutturale ed Operativo, del Comune di Montecchio, ai sensi dell'art. 32 della L.R. 21.01.2015 n. 1 e s.m.i.
2. Nelle successive fasi di approvazione della variante dovranno tenute in considerazione le seguenti raccomandazioni tese a prevenire eventuali effetti significativi e negativi sull'ambiente:

**Aspetti urbanistici**

La variante dovrà essere approvata in conformità all'art. 32 comma 4 della L.R. 1/2015, specificando, per le modifiche proposte, la norma applicata. Ovvero ogni modifica proposta, che dovrà essere corredata di stato vigente e stato variato, dovrà essere ricondotta alle lettere del comma 4 dell'art. 32. In particolare se trattasi di declassificazioni sarà la lettera m), variazioni delle destinazioni lettera b) e lettera a) della L.R. 1/2015, se vengono individuate nuove aree edificabili attualmente agricole, che dovranno essere compensate. Il Comune infatti dovrà verificare quanto previsto circa modifiche non superiore al 10% in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie, nel rispetto delle previsioni complessive del PRG medesimo.

La proposta di variante, oltre al quadro generale territoriale (stato del PRG strutturale vigente e Variante), dovrà consentire l'esame dettagliato delle singole proposte con l'indicazione dello stato attuale e modificato. Per quanto riguarda l'ampliamento del centro storico (modifica della destinazione da zona "B" a zona "A"), l'ampliamento e l'individuazione di nuove zone "B" si fa presente che, le eventuali modifiche, dovranno conformarsi a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 92 e 94 del R.R. 2/2015 e verificare la presenza di eventuali vincoli.

Il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015.

L'adeguamento della viabilità dovrà assicurare il rispetto delle norme funzionali e geometriche previste dal regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Le modifiche delle aree boscate dovranno acquisire la certificazione dell'AFOR ai sensi della DGR 1098/2005.

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla variante in oggetto, da esprimere prima dell'adozione della stessa, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

### **Aspetti paesaggistici**

- Al fine di conseguire una sostenibilità ambientale e paesaggistica all'altezza dei beni presenti nel territorio, bisognerà porre attenzione alla qualità progettuale delle nuove edificazioni, ma anche della nuova viabilità e delle nuove infrastrutture. Bisognerà prevedere un inserimento paesaggistico consono al contesto paesaggistico di riferimento, in modo da tenere conto delle altezze dei nuovi edifici, della morfologia del suolo cercando di contenere al massimo le trasformazioni. Occorrerà inoltre rispettare i rapporti di intervisibilità tra i borghi e tra gli edifici esistenti e la viabilità panoramica evitando di occludere le visuali più significative e di maggior valore, così come andrà curata la qualità e colori dei materiali da utilizzare. Nelle aree boscate e nel verde urbano bisognerà preservare la vegetazione esistente e potenziare i corridoi ecologici in modo da non alterare i servizi ecosistemici ambientali.
- Per i nuovi interventi edilizi prevedere l'impiego delle tecniche di bioarchitettura tenendo conto delle indicazioni contenute nel Quaderno tecnico n. 4 "Bioedilizia" del PTCP, con indirizzo di mantenimento delle forme insediative storiche nelle UdP 3Ma e 2Cl secondo le indicazioni del punto 9 dell'Allegato tecnico di indirizzo del PTCP, inoltre per le pavimentazioni delle nuove strade nelle aree esterne all'abitato e di quelle interpoderali esistenti interessate dagli interventi di nuova viabilità, si dovrà favorire la realizzazione delle pavimentazioni con materiale filtrante stabilizzato o con conglomerati "ecologici" più idonei al contesto paesaggistico.
- Occorrerà salvaguardare e tutelare gli elementi strutturanti il paesaggio agricolo e rurale storico tradizionale, quali in particolare eventuali colture a terrazzamento, muretti a secco, siepi interpoderali e colture ad oliveto presenti, secondo le indicazioni dell'art. 135 delle Norme di Attuazione del PTCP;
- Riguardo alla previsione di un depuratore a Melezzole, bisognerà prevedere schermature con barriere vegetali, quali siepi arbustive e/o alberature a margine dell'area;
- Gli eventuali interventi lungo le strade panoramiche, quelli ricadenti negli affacci e nelle vedute e nelle aree soggette a vincolo paesistico ambientale devono essere verificati rispetto al loro inserimento nel paesaggio e localizzati in modo tale da non compromettere la visione del paesaggio, come previsto dall'art. 137 delle Norme di Attuazione del PTCP;
- Per le aree interessate dalle previsioni per Melezzole e per la nuova viabilità del capoluogo si raccomanda di verificare l'eventuale interferenza con oliveti esistenti, richiamando l'attenzione sui contenuti normativi delle Unità di Paesaggio oltre che sull'art. 94 della L.R. 1/2015 in merito agli indirizzi di tutela degli oliveti;

### **Aspetti geologici**

Nel merito delle previsioni di potenziamento della Viabilità della SP34 e Via San Martino in Loc. Montecchio, sia verificata la compatibilità dell'intervento con la presenza di un'area ad elevato rischio geologico da frana. L'esecuzione di adeguate indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche sarà propedeutica all'accertamento del modello geologico da frana e la valutazione delle opere di risanamento e consolidamento dell'area.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Montecchio
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni li 25/10/2022

L'Istruttore  
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni li 25/10/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile  
Alfredo Manzi

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 25/10/2022

Il Dirigente  
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2